

Operazioni intracomunitarie e Modelli Intrastat: novità e prassi

di Salvatore Mattia

Valente Associati, Centro Studi Internazionali Geb Partners

Dal 1° gennaio 2010, gli elenchi riepilogativi Intrastat riguardano anche le **prestazioni di servizi** rese in ambito intracomunitario, imponibili nel paese del committente, soggetto passivo, mentre la loro presentazione non ha più cadenza trimestrale, ma **mensile** e deve avvenire esclusivamente per via telematica.

Di seguito si propone di fornire una sintesi dei principali aspetti in materia, anche alla luce dei chiarimenti offerti dall'Amministrazione finanziaria con le circolari del 17 febbraio 2010, n. 5/E, 18 marzo 2010 n. 14/E, 21 giugno 2010 n. 36/E e, da ultimo, con la circolare del 6 agosto 2010, n. 43/E.

L'art. 50 co. 6 del dl 331/93 del 30 agosto 1993 è stato riformulato alla luce delle novità introdotte, in materia di Modelli Intrastat, dalle direttive 2008/8/Ce e 2008/117/Ce. In attuazione del dlgs 11 febbraio 2010, n. 18 (1) di recepimento delle citate direttive, sono stati emanati:

- il dm 22 febbraio 2010, che stabilisce le modalità e i termini di presentazione dei Modelli Intrastat;
- la determinazione Agenzia delle Dogane 22 febbraio 2010, n. 22778, che ha approvato i nuovi Modelli Intrastat, con le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la presentazione in via telematica o in formato elettronico.

Premesso che, sul piano comunitario, i Modelli Intrastat sono disciplinati dagli artt. 262 - 271 della direttiva 2006/112/Ce, dal 2010:

- la direttiva 2008/8/Ce **estende** l'obbligo di presentazione degli elenchi ai soggetti passivi che prestano servizi, soggetti ad imposta nel paese Ue del committente, diverso da quello del prestatore;

- la direttiva 2008/117/Ce **modifica** la periodicità di presentazione degli elenchi, che diventa, come regola generale, mensile, anziché trimestrale.

Secondo una nota diffusa dall'Agenzia delle Dogane (disponibile su www.agenziadogane.it), le modifiche in esame riguardano solo gli elenchi con periodo di riferimento 2009, vale a dire:

- gli elenchi dell'anno 2009 (scadenza 31 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy e febbraio 2010 per presentazione telematica);
- gli elenchi del quarto trimestre 2009 (scadenza 31 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy e febbraio 2010 per presentazione telematica);
- elenchi del mese di dicembre 2009 (scadenza 20 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy e 25 gennaio 2010 per presentazione telematica).

Solo, quindi, per gli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal 2010 è **obbligatoria la loro presentazione per via telematica**.

Estensione dell'obbligo di presentazione degli elenchi

Il nuovo art. 262 della direttiva 2006/112/Ce, introdotto dall'art. 2 della direttiva 2008/8/Ce, estende l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi alle prestazioni di servizi per le quali la relativa Iva deve essere assolta dal

Nota:

(1) Pubblicato sulla G.U. 19 febbraio 2010, n. 41 ed entrato in vigore il 20 febbraio 2010. Cfr. Mattia S., «Vat Package: le novità in materia Iva in vigore dal 1° gennaio 2010», in *Commercio internazionale*, n. 4/2010, p. 37 e ss.

committente, soggetto passivo, mediante il meccanismo del «reverse charge», ai sensi dell'art. 196 della medesima direttiva.

La citata norma fa riferimento **alle sole prestazioni di servizi** rese, con ciò escludendo la presentazione dell'elenco riepilogativo da parte del committente. In difformità a tale disposizione, il riformulato art. 50 co. 6 del dl 331/93 stabilisce che all'adempimento in esame devono provvedere gli operatori italiani, per le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt. 7-*quater* e 7-*quinquies* del dpr 633/72 del 26 ottobre 1972 rese a soggetti passivi stabiliti in altri paesi Ue ovvero ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri paesi Ue.

Sotto il profilo oggettivo, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare 21 giugno 2010, n. 36/E, ha confermato che nei Modelli Intrastat riservati alle prestazioni di servizi vanno indicate **le sole prestazioni «generiche»**, vale a dire quelle che, in base alle nuove regole territoriali, si considerano territorialmente rilevanti nel paese del committente, ex art. 7-*ter* del dpr 633/72.

Restano pertanto escluse dall'obbligo dichiarativo le prestazioni di servizi che, ancorché rese e ricevute da soggetti passivi, siano soggette ad una delle deroghe territoriali previste dagli artt. 7-*quater* e 7-*quinquies* del dpr 633/72.

Con la citata circolare n. 36/E/2010, l'Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che:

- dal 2010, le lavorazioni rese e ricevute da soggetti passivi stabiliti in paesi membri diversi, in quanto prestazioni di servizi generiche, devono essere indicate nella parte fiscale dei Modelli Intrastat, purché non si tratti di prestazioni accessorie ad una cessione o ad un acquisto di beni, nel qual caso il relativo valore concorre a formare quello del bene (cfr. circolare n. 36/E/2010, Parte II, par. 10);
- le riparazioni eseguite in Italia per conto di soggetti passivi comunitari, in quanto prestazioni di servizi generiche, vanno inserite nei Modelli Intrastat; il relativo corrispettivo comprende anche il valore dei beni sostituiti, che quindi **non deve essere riportato** nel modello relativo ai beni (cfr. circolare n. 36/E/2010, Parte II, par. 23);
- l'invio di beni in altri paesi membri per essere riparati **non dà luogo ad una cessione intracomunitaria**, ex art. 41 co. 3 del dl 331/93, per cui non deve essere inseri-

ta nella parte fiscale dei Modelli Intrastat (cfr. circolare n. 36/E/2010, Parte II, par. 24).

Va inoltre osservato che, secondo quanto previsto dall'art. 50 co. 6 del dl 331/93 e dall'art. 5 co. 4 del dm 22 febbraio 2010, nei Modelli Intrastat **vanno incluse** le sole prestazioni di servizi per le quali sia dovuta l'imposta nel paese del committente. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 36/E/2010, Parte I, par. 5, è necessario verificare, nei singoli paesi membri di stabilimento del committente, se il servizio reso sia ivi imponibile o meno. In particolare, come chiarito dalla circolare n. 43/E/2010, par. 1, il committente stabilito in Italia deve fare riferimento alla normativa domestica che contempla **il regime di non imponibilità** o **il regime di esenzione**: ne deriva che se la prestazione di servizio acquistata è assoggettata ad uno di tali regimi, il committente italiano non include la stessa nell'elenco riepilogativo dei servizi ricevuti.

Nell'ipotesi in cui, invece, il committente della prestazione sia stabilito in altro Stato membro, il prestatore italiano ha l'onere di accertare che la prestazione resa sia **esente o non imponibile** nel paese del committente.

Secondo l'Amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 43/E/2010, par. 1), si considera in buona fede il prestatore italiano che abbia richiesto (ed ottenuto) una dichiarazione redatta dal committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo paese di stabilimento. Tale dichiarazione può essere rilasciata una sola volta dal committente comunitario con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello Stato del committente.

In mancanza di tale dichiarazione, l'operatore italiano è legittimato a **non includere la prestazione** nell'elenco riepilogativo solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione **non è dovuta l'imposta nello Stato membro del committente**.

Enti non commerciali

Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 7-*ter* co. 2 lett. b) e c) del dpr 633/72 si considerano, ai fini della territorialità, **soggetti passivi**, per le prestazioni ricevute:

- «anche quando agiscono al di fuori delle attività com-

merciali o agricole», qualora si tratti di enti, associazioni e altre organizzazioni di cui all'art. 4 co. 4 del dpr 633/72 (lett. b);

– se titolari di partita Iva, qualora si tratti di enti, associazioni e altre organizzazioni, non soggetti passivi (lett. c).

Tali enti, associazioni ed altre organizzazioni (2), ove si qualificano, ai fini territoriali, come soggetti passivi, devono presentare **gli elenchi riepilogativi sia per gli acquisti intracomunitari di beni, sia per le prestazioni di servizi**, di cui al co. 1 dell'art. 7-ter, rese da operatori stabiliti in altri paesi Ue. Si tratta, nella specie, delle prestazioni di servizi qualificate come generiche (3).

Anche in tal caso, dall'obbligo in oggetto **sono escluse** «le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario».

Trattasi, in sostanza:

– degli enti, delle associazioni e delle altre organizzazioni di cui all'art. 4 co. 4 del dpr 633/72, non aventi come oggetto principale l'esercizio di attività commerciali o agricole;

– degli enti, delle associazioni e delle altre organizzazioni che non svolgono alcuna attività rilevante ai fini Iva, se **identificati** ai fini dell'imposta. Tali sono gli enti non soggetti passivi, tenuti ad identificarsi ai fini Iva per avere effettuato acquisti intracomunitari di beni per un importo superiore a 10.000,00 euro, ovvero che hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia, ex art. 38 co. 6 del dl 331/93.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2010 sono stati approvati i nuovi modelli Intra-12 e Intra-13, con le relative istruzioni di compilazione, le caratteristiche tecniche e grafiche per la stampa e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica (le specifiche tecniche sono state aggiornate il 21 maggio 2010).

I nuovi modelli Intra-12 e Intra-13:

– sostituiscono quelli approvati con il dm 16 febbraio 1993;

– devono essere utilizzati a decorrere dal 1° giugno 2010.

I nuovi modelli devono essere presentati all'Agenzia delle Entrate:

– esclusivamente in via telematica, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.);

– sulle base delle specifiche tecniche approvate dal sud-

detto provvedimento del 16 aprile 2010 e successive modifiche;

– entro la fine del mese successivo a quello di registrazione degli acquisti, per i modelli Intra-12 (4), e anteriormente all'effettuazione di ogni acquisto intracomunitario, per i modelli Intra-13.

La periodicità di presentazione

L'art. 1 della direttiva 2008/117/Ce sostituisce gli artt. 263, 264 par. 2 e 265 par. 2 della direttiva 2006/112/Ce, riferito alla periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi.

Il previgente art. 263 par. 1 dispone, come regola generale, che gli elenchi vanno presentati con **cadenza trimestrale**, entro un termine e secondo le modalità stabilite

Note:

(2) Trattasi, in sostanza:

– degli enti, delle associazioni e delle altre organizzazioni di cui all'art. 4 co. 4 del dpr 633/72, non aventi come oggetto principale l'esercizio di attività commerciali o agricole;

– degli enti, delle associazioni e delle altre organizzazioni che non svolgono alcuna attività rilevante ai fini Iva, se identificati ai fini dell'imposta. Tali sono gli enti non soggetti passivi, tenuti ad identificarsi ai fini Iva per avere effettuato acquisti intracomunitari di beni per un importo superiore a 10.000,00 euro, ovvero che hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia, ex art. 38 co. 6 del dl 331/93.

(3) Si precisa che, in relazione alle prestazioni intracomunitarie di servizi «generiche», il 2010 è il primo anno di applicazione dell'obbligo di presentazione dei Modelli Intrastat. In considerazione di tale novità e del fatto che le regole di territorialità delle prestazioni di servizi sono cambiate con effetto dal 1° gennaio 2010, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito (cfr. circ. n. 14/E/2010) che i soggetti passivi che rendono o ricevono solo prestazioni di servizi presentano i relativi Modelli Intrastat con cadenza trimestrale, salvo che superino, a partire dal mese di gennaio 2010, la soglia di 50.000,00 euro.

Non è quindi necessario verificare l'ammontare delle prestazioni di servizi rese o ricevute nel 2009.

(4) Il nuovo modello Intra-12 deve quindi essere utilizzato per la prima volta per l'effettuazione della dichiarazione relativa al mese di maggio 2010, da presentare entro il 30 giugno 2010.

In via transitoria, i soggetti che hanno posto in essere acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, assumendo il ruolo di debitori dell'imposta ai sensi dell'art. 17 del dpr 633/72 (*reverse charge*), devono presentare i modelli Intra-12:

– relativi ai mesi da gennaio ad aprile 2010;

– entro il 30 giugno 2010.

Le suddette dichiarazioni vanno ripresentate integralmente solo se nei mesi da gennaio ad aprile 2010 sono state poste in essere operazioni i cui dati non potevano essere esposti nei precedenti modelli Intra-12.

dagli Stati Ue, i quali possono, tuttavia, stabilire che gli elenchi siano presentati con periodicità mensile (facoltà di cui l'Italia già si avvale).

In base al nuovo art. 263, la periodicità di presentazione passa, come regola generale, da trimestrale a mensile, di modo che gli elenchi vanno presentati entro la fine del mese successivo. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere, a determinare condizioni, da essi stessi stabilite, che gli elenchi riepilogativi siano presentati con cadenza trimestrale, **entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**, a condizione che l'ammontare delle cessioni intracomunitarie di beni di cui all'art. 264 par. 1 lett. d) e all'art. 265 par. 1 lett. c) non sia superiore, né per il trimestre di riferimento, né per ciascuno dei quattro trimestri precedenti:

- a 50.000,00 euro;
- ovvero, fino al 31 dicembre 2011, a 100.000,00 euro (o al suo controvalore in valuta nazionale).

Anche per le prestazioni di servizi di cui all'art. 264 par. 1 lett. d), imponibili a Iva nel paese Ue del committente, soggetto passivo, attraverso il meccanismo del «*reverse charge*», gli Stati membri possono stabilire, a determinare condizioni, da essi stessi stabilite, che gli elenchi riepilogativi siano presentati con cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

A decorrere dagli elenchi riferiti al 2010, la periodicità è dunque la seguente:

- **trimestrale**, per un ammontare di operazioni non superiore a 50.000,00 euro;
- **mensile**, per un ammontare di operazioni uguale o superiore a 50.000,00 euro.

Non è più prevista la periodicità annuale (5).

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare 18 marzo 2010, n. 14/E, ha confermato che:

1) il superamento della soglia di 50.000,00 euro deve essere accertato distintamente:

- per l'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese (modello Intra-1);
- per l'elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute (modello Intra-2).

2) all'interno delle due tipologie di Modelli Intrastat, le singole categorie di operazioni (cessioni di beni o prestazioni rese, oppure acquisti di beni o prestazioni ricevute) generano parametri che non si sommano tra loro (6);

3) in caso di superamento della soglia di 50.000,00 per una singola categoria di operazioni (cessioni o prestazioni rese, oppure acquisti o prestazioni ricevute), sorge però l'obbligo di presentazione mensile per l'intero modello Intra-1 o Intra-2, non potendosi operare un frazionamento tra beni e servizi rientranti nello stesso modello (7);

4) è quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra-1 (cessioni e prestazioni rese) rispetto ai modelli Intra-2 (acquisti e prestazioni ricevute).

Se, nel corso di un trimestre, si supera la suddetta soglia di 50.000,00 euro:

- i Modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata;
- per i mesi del trimestre già trascorsi occorre presentare i relativi elenchi, appositamente contrassegnati.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito nella citata circolare n. 14/E/2010 che:

- in caso di **superamento della soglia**, l'obbligo di presentazione mensile dei modelli decorre in relazione allo stesso mese in cui la soglia viene superata;
- i modelli relativi ai mesi del trimestre già trascorsi devono essere presentati contestualmente **alla presentazione del primo modello mensile**.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato inoltre che i sog-

Note:

(5) Fino al 31 dicembre 2009, in base all'art. 3 co. 1 lett. a) del dm 27 ottobre 2000, gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie di beni si riferivano a periodi:

- mensili, per cessioni intracomunitarie di ammontare complessivo superiore a 250.000,00 euro;
- trimestrali, per cessioni intracomunitarie di ammontare complessivo superiore a 40.000,00 euro;
- annuali, per cessioni intracomunitarie di ammontare complessivo fino a 40.000,00.

Sempre fino al 31 dicembre 2009, in base, invece, all'art. 3 co. 2 lett. a) del dm 27 ottobre 2000, gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni si riferivano a periodi:

- mensili, per acquisti intracomunitari di ammontare complessivo superiore a 180.000,00 euro;
- annuali, per acquisti intracomunitari di ammontare complessivo fino a 180.000,00 euro.

(6) Ad esempio, rimane trimestrale il soggetto che ha effettuato cessioni di beni per 35.000,00 euro e prestazioni di servizi per 25.000,00 euro.

(7) Ad esempio, un soggetto che ha effettuato acquisti intracomunitari di beni per 60.000,00 euro e ha ricevuto servizi per 10.000,00 euro diviene mensile per la presentazione dei modelli Intra-2.

getti che iniziano l'attività presentano i Modelli Intrastat trimestralmente, salvo il passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della prevista soglia di 50.000,00 euro (cfr. circolare n. 14/E/2010).

La compilazione

In relazione alla compilazione dei nuovi Modelli Intrastat, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 14/E/2010, par. 2, ha chiarito che, per i servizi intracomunitari ricevuti, i dati da indicare nel modello Intra-2 quater, relativi al numero e alla data della fattura, **sono quelli attribuiti dal committente italiano** in sede di autofatturazione o di integrazione della fattura ricevuta.

Come chiarito dalla successiva circolare n. 36/E/2010, Parte II, par. 32, il numero e la data cui la circolare n. 14/E/2010 fa riferimento sono quelli indicati nel registro di cui all'art. 23 del dpr 633/72. Qualora, invece, il contribuente annoti, esclusivamente, le fatture degli acquisti intracomunitari in un apposito unico registro sezionale che assolve al doppio obbligo della registrazione nel registro delle fatture emesse ed in quello degli acquisti, il documento avrà una numerazione unica.

I termini di presentazione

Fino al 31 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 6 co. 1 del dm 27 ottobre 2000, gli elenchi riepilogativi dovevano essere presentati ad un qualsiasi ufficio doganale abilitato della circoscrizione doganale territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto obbligato o del terzo delegato, entro:

- il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, per gli elenchi mensili;
- la fine del mese successivo al periodo di riferimento per gli elenchi trimestrali e annuali.

Tali scadenze erano prorogate di 5 giorni se, ai fini della presentazione, per via elettronica, dei suddetti elenchi, si utilizzava il sistema Edi - Electronic Data Interchange.

A decorrere dagli elenchi (mensili e trimestrali) riferiti al 2010, i Modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane, **in via telematica** (unica modalità ammessa), **entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento** (mese o trimestre).

Se, durante il periodo transitorio, la presentazione dei Modelli Intrastat avviene in formato elettronico, la scadenza è

anticipata al giorno 20 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento.

La modalità di presentazione

Come già detto, i nuovi Modelli Intrastat devono essere presentati esclusivamente in via telematica.

Fino al 31 dicembre 2009, per la presentazione telematica dei Modelli Intrastat si poteva utilizzare solo il canale telematico delle Dogane (Edi).

A tal fine, i soggetti tenuti alla presentazione dei Modelli Intrastat **devono richiedere** all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, **l'apposita autorizzazione**.

Sul punto, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che **la firma digitale**, necessaria per l'utilizzo del servizio telematico doganale, sarà rilasciata solo alle persone fisiche, con la conseguente revoca dei certificati di firma rilasciati alle persone giuridiche. Queste ultime, inserendo un sottoscrittore persona fisica tramite apposita applicazione disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane, potranno continuare ad avvalersi del predetto servizio telematico doganale.

Per gli elenchi riepilogativi riferiti al 2010 è possibile trasmettere i Modelli Intrastat anche tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (**Entratel o Fisconline**).

Regime transitorio

In via transitoria, fino al 30 aprile 2010, la presentazione dei Modelli Intrastat poteva avvenire:

- in formato elettronico (vale a dire, su dischetto, Cd, chiavette Usb, ecc.), accompagnati dal frontespizio cartaceo sottoscritto dal contribuente o dal suo delegato;
- direttamente agli uffici doganali territorialmente competenti, senza invio postale.

In altri termini, la presentazione telematica è diventata obbligatoria solo a decorrere dagli elenchi mensili di aprile 2010 e da quelli del secondo trimestre 2010 (aprile-giugno).

In relazione alla gestione del periodo transitorio e in considerazione dei ritardi intervenuti nell'emanazione delle nuove disposizioni, la nota Agenzia delle Dogane 19 febbraio 2010 n. 24265 ha chiarito che:

- nel caso di invio per raccomandata o di **consegna diretta** agli uffici doganali dei Modelli Intrastat cartacei avvenuta entro il 19 febbraio 2010 (cioè prima dell'entrata in

vigore del dlgs n. 18/10), gli elenchi si intendono regolarmente presentati;

- nel caso di invio per raccomandata di Modelli Intrastat **cartacei**, nel periodo dal 20 febbraio 2010 (entrata in vigore del dlgs n. 18/10) al 30 aprile 2010, il contribuente sarà invitato (a mezzo raccomandata) a trasmettere nuovamente i modelli in via telematica o in formato elettronico, entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso, con l'avvertenza che non sarà più possibile l'invio a mezzo posta;
- nel caso di invio per raccomandata di Modelli Intrastat **su formato elettronico**, nel periodo dal 20 febbraio 2010 al 30 aprile 2010, i dati verranno acquisiti, ma verrà comunicato al contribuente che non sarà più possibile l'invio a mezzo posta.

Regime sanzionatorio

La circolare dell'Agenzia delle Entrate 17 febbraio 2010, n. 5/E ha chiarito che, in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza, **gli eventuali errori di compilazione** dei primi Modelli Intrastat **non verranno sanzionati**, a condizione che i soggetti tenuti alla presentazione provvedano ad inviare elenchi riepilogativi integrativi, redatti secondo le nuove modalità entro il 20 luglio 2010.

Tale possibilità, infatti, si applica con riferimento ai Modelli Intrastat relativi:

– ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2010, per i soggetti mensili;

– al trimestre gennaio-marzo 2010, per i soggetti trimestrali.

Per quanto attiene ad errori e/o omissioni, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 36/2010, Parte I, par. 6), ha chiarito che:

– in applicazione dell'art. 5 co. 5 del dm 22 febbraio 2010, per le variazioni dell'imponibile e dell'imposta operate, ex art. 26 del dpr 633/72, successivamente alla presentazione degli elenchi riepilogativi, le rettifiche devono essere indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale le stesse sono state registrate;

– in caso di omessa indicazione, negli elenchi, di dati relativi alle prestazioni di servizi rese o ricevute, occorre compilare il modello Intra-1 quater o il modello Intra-2 quater, indicando, come periodo di riferimento, il mese o il trimestre in cui si è verificata l'omissione;

– in tutti i restanti casi di errori relativi alle prestazioni di servizi, compresa l'inclusione nei modelli di operazioni che, non essendo soggette ad imposta nel paese del committente, non andavano dichiarate, occorre compilare il modello Intra-1 quinquies o il modello Intra-2 quinquies. In via generale, per la correzione, non è necessario attendere la scadenza relativa al periodo successivo.

ON-LINE



Esperto Bilancio e contabilità

Esperto Bilancio e contabilità è il nuovissimo servizio di consultazione di **casì risolti** che offre risposte autorevoli alle più frequenti problematiche in materia di bilancio, connesse all'attività quotidiana di professionisti e imprese.

Oltre alla consultazione degli archivi di risposte, facilitata dall'organizzazione dei contenuti in aree tematiche (bilancio d'esercizio e consolidato, revisione contabile, contabilità, principi contabili, libri contabili, analisi di bilancio, Basilea 2) il servizio consente di inviare **quesiti personalizzati** a cui

risponderanno qualificati e autorevoli esperti.

Esperto è organizzato in diversi moduli: Lavoro, Fisco, Commercio internazionale, finanziamenti ecc.

Per informazioni o per l'acquisto:

• **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa**

Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403

• **Agenzia Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)

• **www.ipsoa.it**